

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI UNIONCAMERE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente documento, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") e dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.1 al Codice, disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici (di seguito anche "Albo") che Unioncamere si riserva di utilizzare per gli affidamenti, ai sensi dell'art. 50 del Codice, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) del Codice.

Le soglie previste nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate all'esito della relativa rideterminazione, anche ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo.

L'Albo si configura come elenco aperto e, pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Art. 2 - Struttura dell'Albo

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- operatori economici esecutori di lavori pubblici;
- operatori economici fornitori di beni;
- operatori economici fornitori di servizi.

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise nelle categorie merceologiche, identificate per codice e descrizione, di cui all'Allegato 2.

Le suddette categorie sono articolate in un'unica classe d'importo, ricompresa tra quella di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, al netto dell'IVA, e quella di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) e c) del Codice.

Unioncamere si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 3 - Soggetti ammessi e requisiti per l'iscrizione

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui agli artt. 65 e 66 del Codice.

I suddetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere espressamente dichiarata in sede di iscrizione e deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

I suddetti soggetti devono essere in possesso altresì dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 110 del Codice, ossia:

- per l'iscrizione alla sezione dell'Albo degli operatori economici esecutori di lavori pubblici, ad eccezione della categoria merceologica "OG 2":
 - a) idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto;
 - b) capacità economico-finanziaria e tecnico professionale:
 - requisiti di cui all'art. 28 dell'All. II.12 al Codice¹ per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
 - attestazione SOA per categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00;
- per l'iscrizione alla sezione dell'Albo degli operatori economici esecutori di lavori pubblici

¹ Art. 28 dell'All. II.12 al Codice ("Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro"): Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica.

relativamente alla categoria merceologica "OG 2":

- a) idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto e per lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto, relativamente alle tipologie di lavori indicati all'art. 5, lett. da a) a d), dell'All. II.18 al Codice;
- b) capacità economico-finanziaria e tecnico professionale:
 - requisiti di cui all'art. 10 dell'All. II.18 al Codice² per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
 - attestazione SOA per categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 7 dell'All. II.18 al Codice;
- per l'iscrizione all'Albo degli operatori economici fornitori di beni e/o servizi:
 - a) idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto o iscrizione presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto;
 - b) capacità economico-finanziaria: fatturato globale maturato nel triennio precedente alla domanda di iscrizione all'Albo non inferiore a euro 140.000,00. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività [(euro 140.000,00/3) x anni di attività].
 - c) capacità tecnico-professionale: aver eseguito, nel triennio precedente alla domanda di iscrizione all'Albo, almeno n. 1 (uno) fornitura/servizio analoga/o al settore della categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione all'Albo.

Unioncamere, in sede di attivazione delle singole procedure di affidamento, si riserva la facoltà di prevedere requisiti diversi e ulteriori, nel rispetto del principio di proporzionalità e di attinenza all'oggetto dell'appalto.

Art. 4 - Modalità di iscrizione

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare l'apposita istanza di cui all'Allegato 1, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo unioncamere@cert.legalmail.it.

L'istanza di iscrizione dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico con una delle seguenti modalità: (i) in formato digitale; (ii) in forma olografa, allegando copia del documento di identità in corso di validità.

La trasmissione dell'istanza corredata della documentazione richiesta attiverà l'iter di abilitazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.1 al Codice, Unioncamere procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza. L'iscrizione all'Albo sarà confermata per iscritto a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di istanza. In caso di mancata conferma, il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione (silenzio-assenso). L'iscrizione all'Albo ha validità a decorrere dalla data della conferma a mezzo PEC ovvero dalla data di formazione del silenzio-assenso e fino alla data di eventuale cancellazione disposta ai sensi dell'art. 7.

Qualora la documentazione presentata risulti carente e/o difforme da quanto prescritto dal presente Regolamento, o necessiti di integrazioni o chiarimenti, l'istante è invitato, con comunicazione a mezzo PEC, a regolarizzarne il contenuto entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, fanno fede la data e l'orario di trasmissione della documentazione integrativa che completa la domanda di iscrizione. Decorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni assegnato per regolarizzare il contenuto della documentazione carente e/o difforme, la domanda di iscrizione si

² Art. 10 dell'All. II.18 al Codice ("Lavori di importo inferiore a 150.000 euro"): Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla procedura negoziata, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2,0, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa.

intende rigettata.

La domanda di iscrizione è respinta se presentata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3 o da soggetti privi dei requisiti di cui al medesimo articolo.

Nei casi di reiezione, ne sarà data tempestiva comunicazione all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/90, specificando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

Art. 5 - Durata dell'iscrizione all'Albo

L'iscrizione avrà durata fino al 31.10.2027, a condizione che permangano i relativi presupposti. A decorrere da sei mesi antecedenti la data di scadenza, l'operatore economico potrà presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'istanza di cui all'Allegato I. Unioncamere comunicherà l'esito del procedimento con le stesse modalità di cui al precedente art. 3, indicando la data a decorrere dalla quale si intende rinnovata l'iscrizione.

Art. 6 - Segnalazione delle variazioni ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo

In ordine ai requisiti di cui al precedente art. 3, gli operatori iscritti all'Albo devono comunicare a Unioncamere tutte le variazioni che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra può dare luogo al provvedimento di cancellazione di cui all'art. 7.

Art. 7 - Verifiche e cancellazione dall'Albo

Unioncamere effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato, secondo le modalità di cui alla legge n. 241/1990.

La cancellazione dell'iscrizione è comunque disposta d'ufficio, nei sequenti casi:

- per gli operatori economici che, per almeno tre volte, non abbiano risposto agli inviti di gara;
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- per cessazione dell'attività.

Unioncamere potrà altresì disporre la cancellazione dall'Albo:

- in caso di mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 5;
- in caso grave negligenza degli operatori economici nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

La cancellazione dall'Albo avverrà per tutte le categoriemerceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto e sarà comunicata a mezzo PEC, con indicazione della relativa motivazione.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art. 8 - Informazioni generali sull'utilizzo dell'Albo

Unioncamere potrà avvalersi dell'Albo, nei limiti d'importo indicati all'art. 1, ai fini dell'espletamento

delle procedure di cui all'art. 50 del Codice, consultando gli operatori iscritti ai fini della presentazione di specifiche offerte.

Unioncamere, in qualità di pubblica amministrazione, è obbligata a ricorrere alla piattaforma elettronica nella gestione delle procedure di affidamento e, nello specifico, Unioncamere si avvale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) nei casi previsti dalla vigente normativa. Pertanto, ai fini del perfezionamento di un eventuale affidamento diretto o per la trasmissione della lettera di invito, sarà necessaria l'iscrizione al Me.PA. nell'ambito della categoria merceologica oggetto di appalto.

In relazione all'importo stimato dell'affidamento, al netto dell'IVA, Unioncamere consulta gli operatori iscritti all'Albo, nella categoria interessata, in numero almeno pari a quello indicato dall'art. 50 del Codice.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 50 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice stesso per importi superiori a 5000 euro.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nella documentazione della procedura di affidamento.

Resta ferma la facoltà di Unioncamere di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'Albo, nei seguenti casi:

- per impossibilità di utilizzare l'Albo per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del lavoro, del servizio e/o della fornitura da acquisire;
- quando, in base a specifiche indagini di mercato, si ritenga opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti all'Albo;
- qualora nessuno degli operatori economici invitati abbia presentato un'offerta;
- qualora, per il lavoro, la fornitura o il servizio da acquisire, non siano iscritti operatori economici nella categoria rispondente, ovvero siano iscritti ma non in numero sufficiente.

Unioncamere si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici affidamenti ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione all'Albo, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza di situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa in vigore.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali dei quali Unioncamere verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente come dettagliato nell'Informativa allegata.

Art. 10 - Pubblicità

L'elenco degli operatori economici, costituito a seguito di avviso pubblico, è reso disponibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

L'iscrizione all'Albo non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento indette da Unioncamere.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore, Unioncamere si riserva la facoltà di attingere dal precedente Albo ove il lavoro, il servizio e/o la fornitura di cui si rende necessaria l'acquisizione attenga ad una categoria merceologica che non presenti operatori economici iscritti, ovvero presenti operatori economici iscritti in numero insufficiente.

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni del Codice e della relativa normativa di attuazione, nonché ogni disposizione comunque applicabile.

A seguito dell'abrogazione dell'Allegato II.1 ai sensi dell'art. 50, comma 3, del Codice, ogni riferimento ad esso si intende sostituito, ove compatibile, con quello di cui al regolamento citato dalla medesima disposizione normativa.

Art. 12 - Allegati

È possibile visionare e scaricare dal sito istituzionale di Unioncamere (<u>www.unioncamere.gov.it</u> - Sezione "Albo fornitori") la seguente documentazione:

- Allegato 1 Istanza d'iscrizione;
- Allegato 2 Elenco categorie merceologiche;
- Allegato 3 Informativa trattamento dati personali.